

Il Consiglio di Stato

Signor
Fabrizio Garbani Nerini
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione n. 111.22 del 19 settembre 2022 Incentivi in ambito energetico per privati, zone grigie da migliorare?

Signor deputato,

ci riferiamo alla sua interrogazione del 19 settembre 2022, in cui si chiede al Consiglio di Stato delucidazioni riguardo agli incentivi attribuiti tramite il Fondo per le energie rinnovabili FER ed il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021 (DE).

Ci preme, anzitutto, sottolineare che il Consiglio di Stato applica da anni quanto definito dal Piano energetico cantonale - Piano d'azione 2013 (PEC-2013)¹, adottato dal Consiglio di Stato il 9 aprile 2013 e approvato dal Gran Consiglio il 5 novembre 2014. Nello stesso sono stati definiti indirizzi e obiettivi, pienamente conformi alla strategia energetica federale 2050, contestuali però alla realtà cantonale ticinese.

La strategia di politica energetica del PEC prevede che le misure di efficienza debbano essere adottate da subito, senza differenziazione tra obiettivi di conversione energetica e di contenimento dei consumi, toccando tutti i livelli e tutti i settori, in particolare quello degli edifici. Come si evince dal Messaggio 7894 del 1.10.2020 concernente il rinnovo del Fondo per le energie rinnovabili FER² (cfr. Cap. 1), gli indirizzi e gli obiettivi del PEC, sono già stati parzialmente aggiornati considerando le mutate condizioni socio-economiche e la necessità di una politica climatica più incisiva, e coerentemente all'**Obiettivo 15 - Procedere verso una società rinnovabile al 100%** inserito nel Programma di legislatura 2019-2023³.

Il Consiglio di Stato sostiene dunque gli impegni presi su scala nazionale e internazionale in ambito di politica energetica e climatica, in linea con la Strategia energetica 2050 della Confederazione che, dalla ratifica dell'Accordo di Parigi, mira a ridurre le sue emissioni di gas serra a un saldo netto pari a zero entro il 2050. Si dimostra così la volontà di assumere un ruolo sempre più centrale e attivo nella valorizzazione delle proprie risorse

¹ www.ti.ch/pec

² www.ti.ch/fer

³ <https://www4.ti.ch/can/linee-direttive/ld/linee-direttive/>

naturali, con l'obiettivo di incrementare la quota parte di energia elettrica da fonti rinnovabili e indigene, tenuto conto dell'esigenza attuale di perseguire una politica climatica ed energetica che possa prevenire conseguenze negative per l'ambiente e i cittadini. In quest'ambito giocano sicuramente un ruolo di primo piano i programmi promozionali quali il Fondo per le energie rinnovabili FER ed il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021

Nel merito delle singole domande dell'interrogazione osserviamo come segue.

Prima fattispecie: limitazioni artt. 20 e 26 del Regolamento FER

Domande 1 e 2:

- *Esiste davvero tale limitazione?*
- *Non ritiene il CdS che andrebbe eliminata, trattando le richieste di ampliamento di impianti esistenti alla stessa stregua delle domande per nuovi impianti?*

Si conferma che in ottemperanza all'art. 26 del Regolamento FER (RFER) un ampliamento d'impianto può beneficiare degli incentivi FER solo se anche l'impianto originario ne ha beneficiato.

Il motivo che sta alla base di questo articolo è da attribuire sia alla corretta gestione dell'energia elettrica (EE) prodotta dagli impianti e delle relative garanzie d'origine (GO), sia al principio di permettere il beneficio del FER unicamente a impianti realizzati dal 01.04.2014 che rispettano i requisiti minimi relativi alla qualità e alla produzione attesa ai sensi dell'art. 11 RFER, che vengono verificati per ogni impianto notificato.

Ai sensi dell'art. 20 cpv. 6 "l'energia elettrica prodotta al netto dell'autoconsumo e i relativi certificati di origine" degli impianti che beneficiano degli incentivi FER "devono essere venduti secondo le condizioni applicate da AET all'acquisto di energia elettrica pubblicate sul sito del Fondo per le energie rinnovabili". AET ritira e remunera unicamente l'EE e le relative GO di impianti che hanno beneficiato del FER. L'EE e le GO di impianti che non hanno beneficiato del FER, invece, salvo altri accordi stipulati dai produttori, vengono ritirati e remunerati dal gestore di rete locale a cui l'impianto è allacciato.

Se un impianto esistente che non ha beneficiato del FER viene ampliato, l'EE immessa in rete e le relative GO prodotte dalla parte ampliata non può essere distinta da quella prodotta dalla parte di impianto esistente. Esse si sommano a quelle dell'impianto originario (che resta l'impianto di riferimento per le GO dell'impianto completo) e, di conseguenza, AET si troverebbe a ritirare anche l'EE e le GO dell'impianto originario che non ha beneficiato del FER.

Affinché il proprietario di un impianto che non aveva ottenuto il contributo unico FER possa ampliarlo beneficiando degli incentivi FER, è necessario poter suddividere l'EE e le GO della parte ampliata da quella preesistente.

Per garantire questa suddivisione è possibile realizzare la parte ampliata come un nuovo impianto, separato da quello originario, in modo da garantire che l'EE prodotta dall'elemento ampliato venga misurata separatamente da quello originario. In questo modo AET può ritirare unicamente l'EE e le relative GO dell'ampliamento d'impianto realizzato, conformemente alle direttive vigenti; il nuovo impianto così realizzato ha diritto

agli incentivi cantonali FER, alla stessa stregua di un nuovo, ai sensi dell'art. 20 cpv.1 RFER.

Questa soluzione è già oggi attuabile e consente di raggiungere gli obiettivi auspicati dall'interrogazione.

Seconda fattispecie: limitazione art. 15 del DE del 7 luglio 2021

Domanda 3: È corretto quanto appena affermato?

Si conferma che l'art. 15 del Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021 prevede un incentivo unicamente nel caso in cui l'impianto di riscaldamento a uso principale (primario), elettrico diretto o alimentato con combustibili fossili (olio combustibile o gas), venga sostituito con una pompa di calore (aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua), con un impianto a pellet o con l'allacciamento a una rete di teleriscaldamento.

In caso di sostituzione dell'impianto preposto alla sola produzione di acqua calda sanitaria (boiler) non è previsto nessun incentivo.

Domanda 4: Se sì, per quali ragioni non esistono incentivi a favore della sola sostituzione del boiler per l'acqua calda a pompa di calore?

Tra gli intenti del programma promozionale cantonale vi è quello di sostenere ed incrementare l'impiego di impianti energeticamente efficienti ed efficaci che utilizzino fonti rinnovabili.

È un dato di fatto che negli edifici esistenti la quantità di calore necessaria per il riscaldamento dell'edificio è nettamente superiore a quella necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria.

Gli sforzi profusi dal programma promozionale si concentrano maggiormente laddove si verificano i maggiori consumi energetici, motivo per cui si intende promuovere la sostituzione dell'intero impianto di produzione di calore, e non solo di una parte di esso (nella fattispecie i bollitori elettrici per l'acqua calda).

Va inoltre rimarcato che la sostituzione di un vecchio bollitore elettrico tradizionale con un nuovo bollitore con pompa di calore permette ridurre drasticamente (di ca. un terzo) i consumi, e conseguentemente i costi, della corrente elettrica. Stime conservative (considerando un costo dell'elettricità di ca. 20 cts/kWh) indicano che per un nucleo familiare di 4 persone già dopo ca. 4 anni il bollitore a pompa di calore è economicamente più vantaggioso rispetto a un bollitore elettrico, tempo che è destinato a diminuire con l'aumento del costo dell'elettricità.

Considerando i costi di investimento relativamente contenuti e l'economicità dell'impianto, non si ritiene opportuno destinare fondi alla sola sostituzione del bollitore per l'acqua calda sanitaria.

A titolo informativo si ricorda che negli anni passati esisteva un programma promozionale denominato EFFIBOILER⁴, promosso da Energie Zukunft Schweiz e finanziato da ProKilowatt, un programma dell'Ufficio federale dell'energia, che proponeva un incentivo forfetario pari a 450 CHF per l'acquisto di un bollitore a pompa di calore. Il programma

⁴ <https://energiezukunftschweiz.ch/de/foerderprogramme/angebot/effiboiler/>

promozionale, che di fatto riduceva a 3 anni il tempo di ammortamento dell'impianto, è terminato il 31.3.2021 e non è stato più riproposto.

Domande 5 e 6:

- *Non ritiene il Consiglio di Stato che andrebbero introdotti in modo generalizzato?*
- *O, se non in modo generalizzato, almeno in alcune situazioni in cui la sostituzione dell'intero impianto di riscaldamento risulterebbe oltremodo problematica (es. residenze primarie in zone nucleo o case senza rete di distribuzione dell'acqua calda di riscaldamento)?*

Il programma promozionale non è pensato per distribuire incentivi a pioggia per qualsiasi tecnologia o intervento. Si vanno di principio a incentivare ambiti e tecnologie specifiche per le quali si rende giustificato un sostegno economico, per renderle concorrenziali rispetto ad altre scelte più tradizionali solitamente meno costose e meno rispettose dell'ambiente.

Come menzionato nell'esempio al punto precedente non vi è alcun senso economico nel voler incentivare delle tecnologie che dopo breve tempo sono già per loro natura economicamente vantaggiose.


Nell'applicazione dei programmi promozionali non si ritiene inoltre fattibile distinguere gli incentivi in base all'ubicazione dell'edificio. Sono invece definite tutta una serie di condizioni che, se ottemperate, permettono di accedere agli incentivi. Questo indipendentemente, ad esempio, che un edificio si trovi o meno in una zona di nucleo. Per la casistica citata si ricorda che sono previsti degli incentivi specifici nel caso venga installato per la prima volta un sistema idraulico di distribuzione del calore (cfr. DE art. 15 cpv. 4).

Alla luce di tutto quanto esposto, il CdS ritiene che le condizioni attuali siano già adeguate per una gestione efficace e lungimirante degli incentivi per gli impianti, e non ritiene necessarie modifiche in merito al tema oggetto dell'interrogazione.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a circa 6 ore lavorative.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Claudio Zali

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

RG n. 6024 del 7 dicembre 2022

Copia a:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Sezione protezione aria, acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio dell'energia (dfe-energia@ti.ch)
- Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (dt-spaas@ti.ch)